

COMPENDIO ALLA COMPRENSIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE E I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI IN PORTOGALLO: MISURE ASSISTENZIALI RELAZIONATE E NON RELAZIONATE ALL'EMERGENZA DEL COVID-19



INDICE:

1. **Misure di sostegno economico per i soggetti non abbienti.**
 - a. Esistono misure di sostegno economico per i soggetti non abbienti (residenti in Portogallo)?

2. **Misure assistenziali legate all'emergenza del Covid-19.**
 - a. Gli ITALIANI RESIDENTI in Portogallo possono accedere a forme di sostegno del reddito, ove abbiano perso il lavoro o la loro attività professionale?
 - b. Esistono misure a sostegno delle IMPRESE?

3. **Nel contesto degli interventi di sostegno alla popolazione, decisi o valutati dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, sono contemplate misure differenziate per cittadini Portoghesi e cittadini stranieri?**

Esistono misure di sostegno economico per i soggetti non abbienti (residenti in Portogallo)?

(*Le misure di sostegno non discriminano in base alla nazionalità dei residenti, con l'eccezione di poche misure indicate infra. In generale, è richiesto il requisito della residenza legale in Portogallo. Le misure elencate non sono relazionate all'emergenza del Covid-19).

Oltre a:

- rendimento social de inserção (RSI),
- subsídio de desemprego

La previdenza sociale Portoghese (*Segurança Social* – <http://www.seg-social.pt/inicio>) mette a disposizione dei residenti i seguenti strumenti di sostegno:

- *Pensão social de velhice* (pensione sociale di vecchiaia);
 - *Pensão de viuvez* (pensione vedovile);
 - *Complemento por dependência* (supplemento per precarietà);
 - *Complemento solidário para idosos* (supplemento di solidarietà per gli anziani);
 - *Bonificação por deficiência* (sgravi per disabilità);
 - *Subsídio por assistência de terceira pessoa* (assegno per assistenza di terzi);
 - *Subsídio por frequência de estabelecimento de educação especial* (assegno per frequenza di stabilimenti scolastici per bambini con necessità particolari);
 - *Abono de família para crianças e jovens* (assegno familiare per bambini e giovani);
 - *Abono pré-natal* (assegno prenatale);
 - *Subsídios no âmbito da parentalidade e adoção* (assegni per maternità e adozioni);
 - *Subsídio de doença* (indennità di malattia);
 - *Prestação Social para a Inclusão – Componente Base* (prestazione sociale per l'integrazione sociale).
- **Reddito sociale per l'inserimento/integrazione (*rendimento social de inserção* – <http://www.seg-social.pt/rendimento-social-de-insercao>):**

è una misura destinata a proteggere i soggetti (persone o famiglie) che si incontrano in una situazione di povertà estrema (in caso di persona che vive da sola *reddito mensile inferiore a €189,66) ed è costituita da:

- ▶ Una prestazione in denaro per soddisfare le necessità minime;
- ▶ Un programma (contratto) di inserimento (che tiene conto delle condizioni dell'aggregato familiare e di altri fattori), che ha come obiettivo l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti richiedenti.

Per poter beneficiare di questa misura, inoltre, il patrimonio mobiliare (depositi bancari, azioni, etc.) non può essere superiore a € 26.145,60.

I soggetti che hanno lasciato il lavoro di propria iniziativa (senza giusta causa) possono accedere a questa misura dopo un anno dall'abbandono del lavoro.

La misura ha una durata di 12 mesi ed è rinnovabile (a condizione che persistano le condizioni che hanno giustificato la concessione di questa misura – vedi infra).

Tra le condizioni necessarie per accedere a questa misura vi sono:

- ▶ L'obbligo di iscrizione presso i centri per l'impiego della propria area di residenza;
 - ▶ Autorizzare la Previdenza Sociale ad accedere a tutte le informazioni rilevanti per analizzare la situazione socio-economica del soggetto richiedente.
- **Sussidio di disoccupazione (*subsídio de desemprego* – <http://www.seg-social.pt/subsidio-de-desemprego>):**

è una misura destinata, tra gli altri, ai:

- lavoratori soggetti al regime generale della Previdenza Sociale per i lavoratori subordinati (*trabalhadores por conta de outrem*) che:

- Avevano un contratto di lavoro e sono rimasti disoccupati,
- Hanno sospeso il contratto di lavoro perché ricevevano il salario in ritardo;
 - ▶ professori del primo e secondo ciclo scolastico;
 - ▶ ex-militari in regime di contratto / volontariato;
- titolari di pensione di invalidità che in sede di riesame siano dichiarati abili al lavoro e si incontrino disoccupati;
 - ▶ lavoratori agricoli iscritti nella Previdenza Sociale a partire dal 1° Gennaio del 2011...

tra i requisiti per beneficiare di questa misura rientrano:

- ▶ L'obbligo di essere iscritti nel centro per l'impiego (*centro de emprego*) della propria area di residenza;
- ▶ Poter dimostrare di aver lavorato almeno 360 giorni in regime di lavoro subordinato (anche in altri paesi dell'Unione Europea) con il registro dei redditi dei 24 mesi antecedenti alla data della disoccupazione (sono considerati anche i periodi di registro di redditi da lavoro indipendente). Possono essere considerati i periodi di registro delle remunerazioni decorrenti dall'esercizio di un'attività professionale indipendente.

Questa misura non è cumulabile con le prestazioni compensatorie determinate dalla perdita della remunerazione lavorativa (p.e. indennità di malattia, sussidio genitoriale iniziale e sussidio per adozione).

Il valore giornaliero del sussidio corrisponde al 65% della remunerazione di riferimento (somma delle remunerazioni dichiarate alla Previdenza Sociale nei primi 12 mesi degli ultimi 14, diviso per 360 – sono inclusi nel calcolo gli assegni di ferie e Natale).

Limite minimo: € 438,81

Limite massimo: € 1.097,03 / 75% del valore netto della remunerazione di riferimento – base di calcolo del sussidio / pensione di invalidità che il soggetto riceveva, nel caso di un ex-titolare di pensione di invalidità.

Periodo di concessione del sussidio: dipende dall'età del beneficiario e dal numero di mesi con registro di remunerazione (contati a partire dall'ultima situazione di disoccupazione). Il periodo di concessione può essere ridotto in determinate situazioni, p.e.:

- ▶ Frequenza di corsi di formazione professionale, che attribuiscono il diritto ad una compensazione remuneratoria;
- ▶ Consegna della richiesta o dei mezzi di prova oltre il termine stabilito dalla legge (90 giorni);
- ▶ Attribuzione del contributo finanziario a beneficiari che accettano offerte di lavoro presentate dallo IEFP, I.P. (<https://www.iefp.pt>).

Pagamento del sussidio: a partire dalla data in cui il beneficiario richiede il sussidio. L'intero valore può essere versato al beneficiario attraverso un unico trasferimento se il beneficiario presenta presso il proprio centro per l'impiego un "progetto di creazione del proprio lavoro";

Il pagamento può essere sospeso in varie circostanze, tra cui l'uscita dal territorio nazionale, e cessa quando:

- ▶ il beneficiario raggiunge l'età a partire dalla quale può richiedere la pensione di vecchiaia;
- ▶ termina il periodo di concessione delle prestazioni di disoccupazione;
- ▶ il beneficiario non compie i suoi doveri / è stata annullata la sua iscrizione presso il centro per l'impiego;

- ▶ il beneficiario ha prestato informazioni false, ha omesso informazioni o ha utilizzato mezzi fraudolenti per ottenere il sussidio.

In caso di inadempimento dei doveri che decorrono dall'attribuzione del sussidio, il beneficiario è soggetto:

- ▶ all'obbligo di restituire quanto ricevuto;
- ▶ all'applicazione di una sanzione (l'esercizio di un'attività normalmente retribuita durante il periodo in cui si riceve il sussidio può provocare p.e. l'applicazione di una sanzione compresa tra i 250 e 1.000 euro);
- ▶ all'instaurazione di un processo penale.

Tra i doveri, vi è, p.e., quello di accettare le proposte di lavoro, di formazioni professionale, di lavoro socialmente utile proposte dal centro di impiego, purché adatte al proprio profilo, e quello di dimostrare di essere alla ricerca di lavoro.

Como richiedere questo sussidio?

Il sussidio deve essere richiesto entro 90 giorni dall'inizio del periodo di disoccupazione presso il proprio centro per l'impiego (<https://www.iefp.pt/redecentros>). La richiesta oltre il termine di 90 giorni, provoca una riduzione proporzionale del periodo di concessione. Il beneficiario deve iscriversi presso il centro per l'impiego prima di richiedere il sussidio.

Alla sezione "*o que fazer para obter*" (<http://www.seg-social.pt/subsidio-de-desemprego>) è possibile incontrare la lista dei documenti che è necessario presentare per richiedere il sussidio.

*I valori possono subire maggiorazioni (p.e. del 10%, quando nello stesso aggregato familiare, entrambi i coniugi e persone unite in unione di fatto stiano ricevendo un sussidio di disoccupazione).

- **Pensione sociale di vecchiaia (*Pensão social de velhice* – <http://www.seg-social.pt/pensao-social-de-velhice1>):**

è una misura destinata ai cittadini nazionali residenti in Portogallo e ai cittadini stranieri residenti in Portogallo soggetti ai regolamenti comunitari della Previdenza Sociale (tra cui, ovviamente, gli Stati membri dell'UE) e deve essere richiesta presso i servizi della Previdenza Sociale presentando apposita richiesta (Modello RP5002-DGSS – si trova nella colonna *Formulários* o presso qualsiasi sportello della Previdenza Sociale).

È una prestazione in denaro attribuita mensilmente a partire dall'età di accesso alla pensione di vecchiaia soggetta al regime generale della Previdenza Sociale (66 anni e 5 mesi nel 2020, 66 anni e 6 mesi nel 2021).

Hanno diritto a questa pensione i soggetti che, tra gli altri:

- ▶ non sono soggetti a nessun regime di protezione sociale obbligatorio;
- ▶ hanno rendimenti mensili lordi uguali o inferiori a € 175,52 (€ 263,29 nel caso di una coppia);

Il valore mensile è di € 211,79, a cui si aggiungono: (i) due prestazioni ulteriori nei mesi di Luglio e Dicembre e (ii) il complemento straordinario di solidarietà (CES) il cui valore cambia in base all'età del beneficiario:

- ▶ € 18,44 – fino ai 70 anni;
- ▶ € 36,86 – a partire dai 70 anni;

La pensione è concessa dalla data in cui è presentata la sua richiesta.

Tale misura di sostegno cessa in presenza di determinate circostanze, p.e. quando il beneficiario cessa di risiedere in territorio Portoghese.

È cumulabile con altre misure di sostegno, tra cui la pensione di sopravvivenza e il reddito sociale per l'inserimento/integrazione (vedi *supra*).

- **Supplemento di solidarietà per gli anziani (Complemento solidário para idosos – <http://www.seg-social.pt/complemento-solidario-para-idosos>):**

è una misura rivolta a soggetti con più di 66 anni e 5 mesi.

Consiste in una prestazione in denaro versata mensilmente ai soggetti anziani con scarse risorse, ovvero: in caso di coppia € 9.202,60 all'anno; in caso di persona non sposata / non legata in unione di fatto € 5.258,63 all'anno.

I richiedenti devono vivere in Portogallo da almeno 6 anni consecutivamente (è una misura rivolta solamente ai cittadini di nazionalità Portoghese).

- **Prestazione sociale per l'integrazione sociale (Prestação Social para a Inclusão – <http://www.seg-social.pt/prestacao-social-para-a-inclusao> / <https://www.youtube.com/watch?v=B6tZxcNfP4c&feature=youtu.be>):**

è una misura rivolta a cittadini nazionali e stranieri che presentano una disabilità con un grado di incapacità uguale o superiore al 60%.

Si compone di tre voci: Componente Base, Complemento e Maggiorazione.

- **Supplemento per precarietà (Complemento por dependência – <http://www.seg-social.pt/complemento-por-dependencia>):**

è una misura rivolta, tra gli altri, agli aventi diritto a:

- ▶ pensione di invalidità, vecchiaia e sopravvivenza del regime generale di Previdenza Sociale e del regime dell'assicurazione sociale volontaria;
- ▶ pensione di vecchiaia e sopravvivenza del regime non contributivo e equiparati;
- ▶ prestazione sociale per l'integrazione;

È attribuita ai soggetti che necessitano dell'assistenza di un'altra persona per soddisfare le necessità basiche della vita quotidiana (p.e. alimentazione e mobilità).

è rivolta esclusivamente ai cittadini Portoghesi.

■ **Indennità di malattia (*Subsídio de doença* – <http://www.seg-social.pt/subsidio-de-doenca>):**

è una misura rivolta a lavoratori subordinati, lavoratori indipendenti, titolari di assicurazione sociale volontaria (titolari di borsa scientifica, lavoratori marittimi...), che versano in comprovate situazioni di incapacità temporanea al lavoro. Tali soggetti devono poter dimostrare di aver percepito dei redditi nei 6 mesi antecedenti (consecutivi o meno) a quello in cui si verifica la malattia.

La durata varia in base alla categoria in cui si inquadra il lavoratore (fino ad una durata massima di: 1095 giorni per i lavoratori subordinati, e 365 per i lavoratori indipendenti).

Il valore riconosciuto varia in base alla durata e al tipo della malattia (dal 55% della remunerazione di riferimento – ovverosia la remunerazione percepita dal soggetto prima della malattia – per i primi 30 giorni, al 75% se la malattia dura più 365 giorni – dal 365° in avanti).

L'informazione relativa alla situazione di malattia è trasmessa per via informatica dai servizi sanitari a quelli della Previdenza Sociale, senza che il beneficiario debba presentare alcun documento. Se il certificato di malattia è rilasciato dal medico, i servizi sanitari consegnano al beneficiario il certificato di "*incapacidade temporária*" ("CIT") che deve essere inviato dal beneficiario entro 5 giorni all'ufficio della Previdenza Sociale della sua area di residenza.

*I valori possono subire maggiorazioni.

■ **Assegno prenatale (*Abono pré-natal* – <http://www.seg-social.pt/abono-de-familia-pre-natal2>):**

è destinato alle donne in stato di gravidanza, a partire dalla 13^o settimana di gestazione. La beneficiaria deve: presentare rendimenti inferiori al valore stabilito per la 3^o fascia di reddito; possedere un patrimonio mobiliare inferiore a € 105.314,40 (ai fini di tale calcolo sono considerati i membri del suo aggregato familiare). Tale assegno è versato per 6 mesi; il valore varia in base ai redditi di riferimento dell'aggregato familiare e corrisponde al valore dell'assegno familiare per bambini e giovani durante il primo anno di vita; il valore è maggiorato del 35% nelle situazioni di monoparentalità.

NB: la maggior parte di queste misure sono cumulabili con le altre. Bisognerà procedere ad una analisi caso a caso, in base alla situazione concreta.

2. MISURE ASSISTENZIALI LEGATE ALL'EMERGENZA DEL COVID-19

Gli ITALIANI RESIDENTI in Portogallo possono accedere a forme di sostegno del reddito, ove abbiano perso il lavoro o la loro attività professionale?

(*Le misure elencate sono relazionate all'emergenza del Covid-19).

La misura (disciplinata all'art. 26° del **Decreto-Legge n.º 12-A/2020**, pubblicato il passato 6 Aprile: “*Apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente*”) è destinata ai lavoratori indipendenti (che emettono i cd. *recibos verdes*) che negli ultimi 12 mesi sono stati soggetti ad obblighi di contribuzione per almeno 3 mesi consecutivi o 6 mesi non consecutivi da almeno 12 mesi (“*pelo menos 3 meses seguidos ou seis meses interpolados há pelo menos 12 meses*”) e che si trovano in situazione di:

- ▶ sospensione totale della propria attività o del settore della propria attività a causa della pandemia Covid-19. La sospensione deve essere autocertificata dal lavoratore (sotto giuramento) o certificata dal suo commercialista;
- ▶ riduzione del, perlomeno, 40% della fatturazione nei 30 giorni antecedenti alla presentazione della richiesta del contributo presso la Previdenza Sociale. La riduzione è calcolata facendo riferimento alla media mensile dei due mesi anteriori o allo stesso periodo dell'anno precedente. Per le attività con meno di 12 mesi, è utilizzata la media del periodo di attività. La riduzione è provata presentando una dichiarazione del lavoratore e una certificazione di un commercialista certificato.
- ▶ In questo caso il valore del contributo è proporzionale rispetto alla percentuale di riduzione della fatturazione.

Tali lavoratori hanno diritto ad un contributo di sostegno calcolato sulla base del valore di remunerazione registrato come base contributiva, fino ad un limite di € 438,81 / 635 (dipende se la base contributiva è inferiore o superiore a 1,5 IAS – *Indexante dos Apoios Sociais*).

Il contributo ha la durata di un mese, ed è prorogabile fino ad un massimo di 6 mesi. Il contributo viene versato a partire dal mese seguente a quello della presentazione della richiesta.

I lavoratori possono posticipare il pagamento dei contributi previdenziali durante i mesi in cui ricevono il contributo di sostegno. Il pagamento dei contributi previdenziali dovrà avvenire a partire dal secondo mese posteriore alla cessazione della misura di sostegno e può essere rateizzato (fino a 12 rate). Il formulario per richiedere questo contributo è disponibile nella pagina della Previdenza Sociale.

La stessa misura può essere richiesta anche da:

- ▶ soci che svolgano le funzioni di amministratori (*sócios-gerentes*) in seno alle loro imprese, e
- ▶ organi statutari di fondazioni, associazioni o cooperative con funzioni equivalenti a quelle dei soci-amministratori,

purché, tra gli altri requisiti, non abbiano lavoratori (subordinati) alle proprie dipendenze e abbiano avuto nell'anno precedente una fatturazione inferiore a 60 mila euro.

Il contributo viene versato per trasferimento bancario, registrando il proprio IBAN nel sito della Previdenza Sociale (Segurança Social Direta <https://app.seg-social.pt/sso/login?service=https%3A%2F%2Fapp.seg-social.pt%2Fptss%2Fcaslogin>) (menu *Perfil*, opção *Alterar a conta bancária*).

Anche i lavoratori indipendenti che non presentano i requisiti necessari per poter richiedere questo contributo possono posticipare (seppur parzialmente) il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di aprile, maggio e giugno (<https://dre.pt/home/-/dre/130779505/details/maximized>). Tali contributi saranno versati nel seguente modo: un terzo del valore sarà versato nel rispettivo mese; i restanti 2/3 in rate uguali e successive nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre o da Luglio a Dicembre, senza interessi. La scelta è rimessa alla discrezione del lavoratore.

Il Governo ha inoltre approvato una seconda misura di sostegno per i lavoratori indipendenti con figli a carico minori di 12 anni (o, indipendentemente dall'età, con situazioni di disabilità o malattia cronica), per il periodo di chiusura forzata delle scuole. Il valore corrisponde ad un terzo della base contributiva mensile relativa al primo trimestre del 2020. Per un periodo di un mese, il valore minimo è di € 438,81 e il valore massimo è di € 1097,03.

Anche questo contributo deve essere richiesto attraverso apposito formulario nel sito della *Segurança Social Direta* e deve essere dichiarato nella dichiarazione trimestrale.

L'aiuto non è concesso se l'altro coniuge lavora in regime di telelavoro a partire dalla propria abitazione.

Infine, nel caso di lavoratori in isolamento profilattico ordinato per una autorità di salute e che non posso svolgere la propria attività professionale (nemmeno attraverso il regime del telelavoro), è concesso un sussidio di malattia. In questo caso l'attribuzione del sussidio non è assoggetta al periodo normale di attesa (10 giorni). Il valore riconosciuto corrisponde, durante i primi 14 giorni, al 100% della remunerazione di riferimento. Successivamente corrisponde:

- ▶ 55% fino al 30.^o giorno;
- ▶ 60% dal 31.^o al 90.^o giorno;
- ▶ 70% dal 91.^o al 365.^o giorno;
- ▶ 75% dal 366.^o giorno in avanti.

I lavoratori indipendenti che emettono più del 50% dei loro *recibos verdes* a favore di una stessa entità non hanno accesso a questa misura di sostegno e potranno solamente richiedere il sussidio di disoccupazione.

Per un maggiore approfondimento di queste tematiche si consiglia la consultazione della pagina appositamente creata dalla Previdenza Sociale: <http://www.seg-social.pt/covid-19>.

Esistono misure a sostegno delle IMPRESE?

Le misure che il Governo Portoghese ha implementato per far fronte all'attuale situazione di crisi sono estremamente varie e riguardano vari ambiti:

Finanziamenti:

Il governo ha creato 4 nuove linee di credito, destinandole alle seguenti attività: ristorazione, turismo e organizzazione di eventi, alloggiamenti, e attività economica in generale (“*Linha de Crédito COVID-19 – Apoio à Atividade Económica*”). I beneficiari di questi strumenti di finanziamento **agevolati** sono: le Micro Imprese (possono richiedere fino a € 50.000) e le Piccole (possono richiedere fino a € 500.000) e Medie Imprese (possono richiedere fino a € 1.500.000) (“PME”: in questo caso è necessario richiedere un certificato che attesti lo stato di Piccole e Media Impresa).

La stessa impresa può presentare candidatura a diverse linee di credito. La candidatura può essere presentata anche da: imprese costituite da meno di un anno; e imprese che abbiano presentato una situazione liquida negativa nell’ultimo bilancio approvato.

Il termine indicato per la presentazione delle candidature è il 31 Dicembre del 2020.

I 4 strumenti prevedono un “periodo di grazia” fino a 18 mesi.

Mantenimento dei posti di lavoro:

Il Decreto-Legge n.º 10-G/2020 (e ordinanza n.º 71-A/2020) ha introdotto il c.d. regime di Lay-Off semplificato, che aiuta le imprese in situazione di comprovata difficoltà economica a mantenere i propri lavoratori. Il nuovo regime prevede che la Previdenza Sociale (*Segurança Social*) sopporti il pagamento del 70% dei 2/3 dello stipendio (lordo) dei lavoratori dell’impresa (fino ad un limite massimo di € 1.905); il restante 30% (dei 2/3 dello stipendio) deve essere versato dal datore di lavoro.

La misura di sostegno ha una durata mensile ma può essere rinnovata fino ad un massimo di 6 mesi (al momento 3 mesi ma il governo potrà prorogare la misura per altri 3 mesi).

La misura è concessa in situazioni sia di sospensione che di riduzione dell’attività.

Le imprese hanno inoltre diritto ad un contributo straordinario per la normalizzazione dell’attività (“*Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da empresa*”), corrispondente al valore di 635 (*retribuição mínima mensal garantida*) per lavoratore (attraverso il portal iefponline).

A partire dal 18 di Maggio, le imprese che hanno aderito al regime del Lay-Off allegando come motivo la decisione del Governo di chiudere temporaneamente determinate attività, dispongono di 8 giorni per riiniziare (seppure gradualmente, p.e in modalità *take-away* per i ristoranti) la propria attività. La non riapertura dell’esercizio commerciale comporta la perdita del regime del Lay-Off per i lavoratori che non vengano richiamati al lavoro.

Moratoria dei crediti:

Tale moratoria è stata stabilita dal Decreto-Legge nº 10-J/2020, del 26 d Marzo, e ha come finalità il differimento dell’adempimento degli obblighi da parte dei beneficiari dei finanziamenti (incluse le imprese) nei confronti del sistema finanziario. Prevede, tra le altre, la sospensione del pagamento degli interessi.

Tale regime ha una durata di 6 mesi (termina il 30 Settembre del 2020)

Sospensione del pagamento degli affitti (da abitazione e commerciali)

In presenza di determinati requisiti (riduzione dei propri redditi, interruzione forzata della propria attività...), l'inquilino può comunicare al proprio locatario che intende avvalersi di questa misura speciale, che gli permette di differire il pagamento dei canoni. Gli stessi saranno pagati in modo rateizzato nei 12 mesi successivi al termine dell'emergenza. Lo stesso regime aumenta la tutela a favore dell'inquilino nei confronti del locatario che intenda, ad esempio, terminare il contratto di affitto.

L'inquilino potrà inoltre fare appello a varie norme de Codice Civile Portoghese che fanno riferimento ad un cambiamento significativo delle circostanze per rinegoziare il valore dell'affitto.

Misure fiscali e relative agli obblighi di versamento verso la Previdenza Sociale:

Le misure implementate in questo ambito hanno come finalità quella di rendere più flessibili il pagamento dell'IVA e delle imposte alla fonte dell'IRS (imposta sul redditi delle persone individuali) e IRC (imposta sul reddito delle persona giuridiche), e il differimento del pagamento dei contributi alla Previdenza Sociale.

Per quanto riguarda l'IVA e le ritenzioni alla fonte di IRS e IRC, ad esempio, le imprese che presentano determinate caratteristiche (tra gli altri, volume di fatturazione inferiore a 10 MO nel 2018; inizio dell'attività nel 2019; diminuzione della fatturazione del 20% rispetto ai 3 mesi antecedenti), possono frazionare il pagamento delle rispettive imposte relative al secondo trimestre optando tra: 3 rate mensili senza interessi; o 6 rate mensili senza interessi. Il pagamento dei 2/3 dei contributi destinati alla Previdenza Sociale può essere posticipato e pagato a rate.

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare la pagina: <https://www.iapmei.pt/Paginas/Medidas-de-apoio-as-empresas-relacionadas-com-o-im.aspx>.

Nel contesto degli interventi di sostegno alla popolazione, decisi o valutati dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, sono contemplate misure differenziate per per cittadini Portoghesi e cittadini stranieri?

No, purché i richiedenti le misure siano regolarmente residenti in Portogallo.

ITALIAN DESK



MARIA DE LANCASTRE VALENTE
PARTNER

E: maria.valente@srslegal.pt



GIORGIO GALLI
FOREIGN LAWYER

E: giorgio.galli@srslegal.pt

